

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

**Doc. IV**  
**n. 96-A**

**Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari**

**(RELATORE MORA)**

SULLA

**DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE**

**CONTRO IL SENATORE**

**ERMINIO ENZO BOSO**

**per il reato di cui agli articoli 110 e 415 del codice penale**  
**(istigazione a disobbedire alle leggi)**

**Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia**

**(MARTELLI)**

**il 16 febbraio 1993**

**Comunicata alla Presidenza il 17 maggio 1993**

ONOREVOLI SENATORI. - Il 25 gennaio 1993 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trento, per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Boso per il reato di cui agli articoli 110 e 415 del codice penale (istigazione a disobbedire alle leggi).

In data 16 febbraio 1993 il Ministro di Grazia e Giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 19 febbraio 1993 e deferita alla Giunta il 2 marzo 1993.

La Giunta ha esaminato la domanda nella seduta del 5 maggio 1993.

La Giunta ha deciso a maggioranza di concedere l'autorizzazione a procedere, non ravvisando gli estremi del *fumus persecutionis* nei confronti del senatore Boso.

La Procura precedente ritiene che il senatore Boso, in concorso con altri, abbia pubblicamente istigato alla disobbedienza di leggi di ordine pubblico invitando i cittadini a non pagare l'ISI (imposta straordinaria sugli immobili).

I fatti contestati configurerebbero l'ipotesi di cui all'articolo 415 del codice penale.

La Giunta si è posta innanzitutto il problema se il comportamento del senatore Boso rientri nell'ambito delle libertà di opinione garantita dalla Costituzione ai membri del Parlamento, pervenendo alla conclusione che non si sia trattato di una pura e semplice espressione di dissenso o di un proposito di modificare, con i mezzi legalmente previsti, le norme in questione di cui viene pubblicamente deprecata l'iniquità e il disvalore.

Per le modalità, l'intensità e i mezzi di diffusione, gli inviti a non pagare l'ISI rappresenterebbero vere e proprie istigazioni alla commissione di reati di natura penale-finanziaria.

A questo proposito la Giunta ha anche preso in considerazione la questione se tra le norme di ordine pubblico, alle quali si riferisce la norma incriminatrice, rientrino appunto quelle tributarie.

La Giunta ritiene che il concetto di leggi di ordine pubblico, assunto dal legislatore della norma in questione, non possa essere circoscritto ai precetti intesi a tutelare la quiete pubblica o la sicurezza dei cittadini, ma assuma una valenza più generale, comprendendo anche quelle norme intese alla «preservazione delle strutture giuridiche della convivenza sociale... da ogni attentato a modificarle o a renderle inoperanti mediante l'uso illegale della forza».

Secondo la Corte di cassazione (sez. III, sentenza Angelini dell'8 maggio 1985), per leggi di ordine pubblico devono intendersi non solo quelle che tutelano la sicurezza pubblica, ma in senso più ampio i principi fondamentali dello Stato, tradotti nell'ordinamento giuridico in norme precettive, munite di sanzioni anche a carattere non penale, tra i quali rientrano quelli che autorizzano lo Stato a procurarsi mezzi finanziari per assicurare alla collettività, attraverso l'imposizione e la riscossione dei tributi, servizi pubblici secondo le determinazioni delle leggi tributarie.

Per tutte queste ragioni la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre all'Assemblea di concedere l'autorizzazione a procedere.

MORA, relatore